

ORDINANZA N. 78 DEL 05/22/2019

PORTO DI ANCONA

IL PRESIDENTE

VISTA

la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO

l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.

VISTO

ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) I. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;

TENUTO CONTO

della necessità di garantire l'immediata delocalizzazione degli impianti per la telefonia mobile situati nella zona del molo sud del porto di Ancona;

CONSIDERATO

l'area prevista per la delocalizzazione di detti impianti, nelle more della definizione del procedimento istruttorio, è situata nei pressi della banchina n. 18 del porto di Ancona;



CONSIDERATA la necessità di predisporre apposita Ordinanza di polizia marittima ai

sensi dell'art. 59 Reg. Cod. Nav, volta ad assicurare la salvaguardia

della pubblica incolumità;

VISTI gli atti d'ufficio;

ORDINA

Art.1 Norme relative agli accessi ed alla mobilità di mezzi e persone ed alla definizione degli spazi a terra

- a) Nell'area demaniale individuata con colore rosso nella planimetria allegata è vietata la sosta ed il transito veicoli, mezzi di trasporto e simili, di qualunque tipologia;
- b) L'accesso alla suddetta area è consentito ai soli addetti ai lavori per la delocalizzazione degli impianti di telefonia mobile, nonché per le eventuali e successive attività di manutenzione degli apparati stessi.

Art. 2 - Osservanza delle prescrizioni ed obblighi

L'occupazione demaniale di cui alla presente ordinanza è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni da parte degli operatori di telefonia mobile:

- a) mantenere una distanza minima di ml. 2,00 dai binari e dal cancello doganale presenti in sito:
- b) prevedere idonea recinzione a protezione delle strutture ivi previste;
- c) dovrà essere garantita l'immediata pulizia degli spazi utilizzati;
- d) è fatta salva ogni ulteriore prescrizione che venga impartita da altri soggetti istituzionali competenti.

Art. 3 - Osservanza delle prescrizioni e responsabilità per danni

Gli operatori di telefonia mobile si obbligano ad assumere formale impegno di piena osservanza delle stesse ed accetta di manlevare, nei limiti dei propri poteri di rappresentanza, l'Autorità di Sistema da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare a terzi in genere, in dipendenza dell'attività oggetto del presente provvedimento.



Gli operatori di telefonia mobile dovranno predisporre un adeguato servizio di reperibilità, segnalando alla Autorità di Sistema Portuale i nominativi ed i recapiti mail e telefonici del personale reperibile contattabile in caso di necessità.

Art. 4 - Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione e l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale.

https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161, 1164 e 1174 Cod. Nav., nonché per gli illeciti previsti dal Codice della Strada in quanto applicabile.

I veicoli parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi.

Ancona, 0 5 DIC. 2019

M Ente pui

